

# diritto & religioni

Supplemento  
alla rivista

6  
Quaderno monografico



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

L'Università di Napoli e l'istituzione della  
prima Cattedra di Diritto Ecclesiastico  
nell'Italia post-unitaria

a cura di  
Maria d'Arienzo

ISBN 979-12-205-0364-8




€ 20,00

ISSN 1970-5301

LP  
LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

*Diritto e Religioni*  
Quaderno Monografico 6  
Supplemento Rivista, Anno XIX n. 1-2024



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

# L'Università di Napoli e l'istituzione della prima Cattedra di Diritto Ecclesiastico nell'Italia post-unitaria

*a cura di*  
Maria d'Arienzo

# Diritto e Religioni

## Semestrale

### Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Maria d'Arienzo

*Direttore Fondatore*  
Mario Tedeschi †

#### *Comitato scientifico*

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, B. Chelini-Pont, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro †, K. Martens, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, E. Petit, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò †, M. Ricca, A. Stabellini, P. Szabó, A. Talamanca, E. Tawil, P. Valdrini, C. Ventrella, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

#### *Struttura della rivista:*

#### Parte I

##### SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

*Antropologia culturale* M. Minicuci

*Diritto canonico* P. Szabó, C. Ventrella

*Diritti confessionali* V. Fronzoni, A. Vincenzo

*Diritto ecclesiastico* A. Bettetini

*Diritto vaticano* V. Marano

*Sociologia delle religioni e teologia* M. Pascali

*Storia delle istituzioni religiose* O. Condorelli

#### Parte II

##### SETTORI RESPONSABILI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa* G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi

*Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana* S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri, P. Palumbo, P. Stefani

*Giurisprudenza e legislazione civile* A. Micciché, Raffaele Santoro, Roberta Santoro

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*

*e comunitaria* G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

*Giurisprudenza e legislazione internazionale* S. Testa Bappenheim

*Giurisprudenza e legislazione penale* V. Maiello

*Giurisprudenza e legislazione tributaria* L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

#### Parte III

##### SETTORI RESPONSABILI

*Lecture, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche* M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

*Direzione e Amministrazione:*

Luigi Pellegrini Editore srl  
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza  
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672  
E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)  
Sito web: [www.pellegrinieditore.it](http://www.pellegrinieditore.it)

*Direzione scientifica e redazione*

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza  
Università degli Studi di Napoli Federico II  
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133  
Tel. 338-4950831  
E-mail: [dirittoereligioni@libero.it](mailto:dirittoereligioni@libero.it)  
Sito web: [rivistadirittoereligioni.com](http://rivistadirittoereligioni.com)  
Indirizzo web rivista: [rivistadirittoereligioni.com](http://rivistadirittoereligioni.com)

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente

link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il sito web: [rivistadirittoereligioni.com](http://rivistadirittoereligioni.com)

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

## INDICE

<i>Prefazione</i>		
<i>Magnifico Rettore Prof. MATTEO LORITO</i> .....	pag.	9
<i>Saluti istituzionali</i>		
SANDRO STAIANO .....	»	11
ANDREA MAZZUCCHI .....	»	13
<i>Introduzione</i>		
MARIA D'ARIENZO .....	»	15

### I SESSIONE

<i>Presidenza</i>		
SILVIO FERRARI .....	»	22
<i>Il contesto di origine del diritto ecclesiastico</i>		
CARLO FANTAPPIÈ.....	»	25
<i>Il lungo Ottocento. La facoltà giuridica nella “città degli avvocati”</i>		
FRANCESCO ROTONDO.....	»	46
<i>Francesco Scaduto e gli internazionalisti</i>		
VINCENZO PACILLO.....	»	54

### II SESSIONE

<i>Presidenza</i>		
CESARE MIRABELLI.....	»	75
<i>1924-2024. Cento anni dopo: Scaduto, Ruffini e i principi del diritto ecclesiastico italiano</i>		
ORAZIO CONDORELLI .....	»	77

<i>Domenico Schiappoli, allievo e successore di Francesco Scaduto sulla cattedra napoletana di Diritto ecclesiastico (1911-1941)</i>	
ALESSANDRO TIRA .....	112

### III SESSIONE

<i>Presidenza</i>	
MANLIO MIELE .....	» 137
<i>Apporti della letteratura ecclesiasticistica siciliana nel periodo preunitario</i>	
ANTONIO INGOLLIA .....	» 139
<i>Francesco Scaduto. Dalla Prolusione palermitana del 1884 alle Lezioni sulla legislazione concordataria</i>	
FABIANO DI PRIMA .....	» 149
<i>Lo Scaduto postconcordatario</i>	
ANTONIO GUARINO .....	» 178

### IV SESSIONE

<i>Presidenza</i>	
SILVIO FERRARI .....	» 191
<i>Il diritto ecclesiastico civile. Nascita e sviluppo di una disciplina</i>	
ANTONIO FUCCILLO .....	» 193
<i>I limiti della libertà religiosa: le prefigurazioni di Francesco Scaduto</i>	
MARIO FERRANTE .....	» 209
<i>A cinquant'anni da The interaction of law and religion di Harold J. Berman</i>	
MARCO VENTURA .....	» 227
<i>Un diritto delle religioni 'non-ecclesiastico'. Ecologia sociale contemporanea e retrospettiva obsolescenza della formula 'Diritto ecclesiastico dello Stato'</i>	
MARIO RICCA .....	» 236
<i>Conclusioni</i>	
MARIA D'ARIENZO .....	» 296

## INDEX

<i>Preface</i>		
PROF. MATTEO LORITO .....	pag.	9
<i>Institutional greetings</i>		
SANDRO STAIANO .....	»	11
ANDREA MAZZUCCHI .....	»	13
<i>Introduction</i>		
MARIA D'ARIENZO .....	»	15
I SESSION		
<i>Chairmanship</i>		
SILVIO FERRARI .....	»	22
<i>The background of Ecclesiastical Law</i>		
CARLO FANTAPPIÈ.....	»	25
<i>The long nineteenth century. The law faculty in the “city of lawyers”</i>		
FRANCESCO ROTONDO.....	»	46
<i>Francesco Scaduto and the internationalists</i>		
VINCENZO PACILLO.....	»	54
II SESSION		
<i>Chairmanship</i>		
CESARE MIRABELLI.....	»	75
<i>1924-2024. One Hundred Years Later: Scaduto, Ruffini, and the Principles of Italian Ecclesiastical Law</i>		
ORAZIO CONDORELLI .....	»	77

*Domenico Schiappoli, Francesco Scaduto's disciple and successor as Professor of Ecclesiastical Law in the University of Naples (1911-1941)*

ALESSANDRO TIRA ..... pag. 112

### III SESSION

*Chairmanship*

MANLIO MIELE ..... » 137

*The contributions of Sicilian ecclesiastic literature in the pre-unification period*

ANTONIO INGOGLIA ..... » 139

*Francesco Scaduto. From the Palermo Prolusion of 1884 to the Lectures on Concordat Legislation*

FABIANO DI PRIMA ..... » 149

*The Scaduto after Lateran Agreements*

ANTONIO GUARINO ..... » 178

### IV SESSION

*Chairmanship*

SILVIO FERRARI ..... » 191

*Civil Ecclesiastical Law. Birth and development of a discipline*

ANTONIO FUCCILLO ..... » 193

*The limits of religious freedom: prefigurations by Francesco Scaduto*

MARIO FERRANTE ..... » 209

*Fifty years after The Interaction of Law and Religion by Harold J. Berman*

MARCO VENTURA ..... » 227

*A 'Non-ecclesiastical' Law of Religions.*

*Contemporary social ecology and the retrospective*

*obsolescence of the 'Diritto ecclesiastico dello Stato' formula*

MARIO RICCA ..... » 236

*Conclusions*

MARIA D'ARIENZO ..... » 296

# Francesco Scaduto e gli internazionalisti

## Francesco Scaduto and the internationalists

VINCENZO PACILLO

SOMMARIO: 1. La teoria di Scaduto sulla personalità internazionale della Santa Sede – 2. Le radici intellettuali della teoria di Scaduto – 3. Gli studiosi italiani di diritto internazionale davanti alla teoria di Francesco Scaduto – 4. Gli studiosi francesi di diritto internazionale davanti alla teoria di Francesco Scaduto – 5. Conclusioni

### 1. La teoria di Scaduto sulla personalità internazionale della Santa Sede

Il presente articolo ha lo scopo di approfondire la teoria di Francesco Scaduto relativa alla personalità e allo *status* giuridico della Santa Sede nell'ordinamento internazionale – come presentata nelle opere *Guarentigie pontificie e relazioni tra Stato e Chiesa*<sup>1</sup>, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*<sup>2</sup>, e la voce *Santa Sede* nel “Digesto italiano”<sup>3</sup> – verificando in particolare come l'ermeneutica del Maestro di Bagheria sia stata criticamente analizzata dalla dottrina internazionalistica.

È ben noto che la questione della personalità giuridica internazionale del supremo organo di governo della Chiesa cattolica universale – dopo la presa di Roma e prima della creazione dello Stato della Città del Vaticano – è stata oggetto di diverse teorie, anche in significativa contrapposizione tra loro, in un dibattito che ha coinvolto tutti i più illustri internazionalisti dell'epoca<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> FRANCESCO SCADUTO, *Guarentigie pontificie e relazioni tra Stato e Chiesa*, Loescher, Torino, 1884, 2a ed. 1889.

<sup>2</sup> FRANCESCO SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, Bocca, Torino, 2 ed., 1892, p. 231 ss.

<sup>3</sup> FRANCESCO SCADUTO, voce *Santa Sede*, in *Il Digesto Italiano*, XXI, Utet, Torino, 1891, p. 480 ss.

<sup>4</sup> Un'efficace disamina delle teorie al tempo vigenti è presentata da TOMMASO DI RUZZA, *The “Roman Question”: The Dissolution of the Papal State, the Creation of the Vatican City State and the Debate on the International Legal Personality of the Holy See*, in GIULIO BARTOLINI (a cura di), *A*

Autori come Bompard<sup>5</sup> e Brusa<sup>6</sup> negavano la personalità giuridica internazionale della Santa Sede, argomentando che solo gli Stati-nazione, definiti da popolazione, territorio e governo indipendente, potessero essere considerati soggetti di diritto internazionale. Essi vedevano la Sede Apostolica come un'entità priva di sovranità territoriale completa dopo la dissoluzione dello Stato Pontificio: questa teoria non teneva tuttavia conto delle capacità della Santa Sede di agire, anche in via diplomatica, all'interno dell'ordinamento internazionale e della vigenza dei concordati, che dovevano in qualche modo essere legati alla persistenza di una rilevanza del Governo della Chiesa cattolica universale in tale ordinamento.

Proprio da tale persistenza di rilevanza, altra parte della dottrina argomentava che la personalità giuridica internazionale della Santa Sede derivava dalla non completa *debellatio* dello Stato Pontificio<sup>7</sup>; dal momento che il Colle Vaticano non era stato conquistato dall'esercito italiano, una parte – seppur minimale – di quest'ultimo Stato era sopravvissuta all'annessione di Roma all'Italia, il che giustificava la continuità della personalità giuridica internazionale della Sede Apostolica e la sua successione entro i confini dei palazzi all'interno del territorio del Colle Vaticano.

Infine, autori come Bonfils<sup>8</sup> finirono con l'adoptare un approccio realistico: questi autori vedevano la personalità giuridica internazionale della Santa Sede come un fatto acquisito attraverso la prassi internazionale, indipendentemente dalla completa sovranità territoriale o dall'esistenza dello Stato Pontificio.

La teoria di Scaduto sulla condizione giuridica della Sede Apostolica successivamente alla presa di Roma si pone, in questo contesto, come assolutamente originale<sup>9</sup>: essa pone l'accento sul quadro giuridico instaurato dalla legge delle guarentigie del 13 maggio 1871, la quale garantiva la libertà della Chiesa cattolica – permettendo al pontefice di gestire gli affari interni ecclesiastici senza interferenze esterne – e assicurava ad essa nello stesso tempo una forma limitata – “dimezzata”, scriverà Cardia<sup>10</sup> – di sovranità. Tale sovra-

---

*history of International law in Italy*, OUP, Oxford, p. 324 ss.

<sup>5</sup> RAOUL BOMPARD, *Le Pape et le droit des gens*, A. Rousseau, Parigi, 1888, p. 38.

<sup>6</sup> EMILIO BRUSA, *La juridiction du Vatican*, in *Revue de droit international et de législation comparée*, 15, 1883, p. 121 ss.

<sup>7</sup> ALESSANDRO CORSI, *La situazione attuale della Santa Sede nel diritto internazionale*, in *La Legge*, 1886, p. 785.

<sup>8</sup> HENRY BONFILS, *Manuel de droit international public*, Librairie Nouvelle de Droit et de Jurisprudence Arthur Rousseau, Parigi, 1898, p. 190 ss.

<sup>9</sup> I riferimenti bibliografici alla teoria dello Scaduto sono descritti nelle note 1, 2 e 3 di questo contributo.

<sup>10</sup> CARLO CARDIA, *La soggettività internazionale della Santa Sede e i processi di integrazione*

nità – afferma Scaduto – doveva intendersi circoscritta entro i confini ad essa imposti dalla legislazione italiana, senza alcuna possibilità di estendere ad essa le prerogative generalmente connesse alla soggettività di diritto internazionale: egli teorizza dunque che la legge delle guarentigie abbia dato origine ad una forma di sovranità specifica che non può in nessun modo trovare un'equivalenza nel concetto di sovranità originaria che viene messa in relazione – dal diritto internazionale – con la soggettività dello Stato-ordinamento.

Secondo Scaduto, la sovranità del papa non è una prosecuzione dell'antico regime pontificio, ma rappresenta una forma di sovranità “*sui generis*”, espressamente concessa dal Regno d'Italia: questa particolare sovranità, chiaramente delineata nella legge, è strutturata per assicurare il libero svolgimento delle funzioni spirituali della Santa Sede, distinguendosi così dal riconoscimento di un'autorità sovrana preesistente. Si tratta di una sovranità “*sui generis*” poiché essa è determinata dall'insieme dei suoi attributi giuridici specificamente delineati nella legge delle guarentigie, i quali sono stati previsti per garantire il libero esercizio delle funzioni spirituali della Sede Apostolica senza riconoscere e legittimare l'esistenza di un'autorità sovrana preesistente che si sarebbe perpetuata nel tempo. È ben noto che la legge delle guarentigie stabiliva che il papa beneficiasse di prerogative non equiparabili a quelle di altri cittadini o entità giuridiche, inclusa una sovranità limitata all'interno del Vaticano e aree annessi, oltre a una protezione legale paragonabile a quella del Re d'Italia: ebbene, tali disposizioni, secondo il giurista siciliano, sono pensate per preservare l'indipendenza del pontefice nelle sue funzioni spirituali, evidenziando che i diritti concessi sono frutto delle leggi italiane e non di un riconoscimento di regalità preesistente.

Il fatto che la sovranità pontificia delineata da Scaduto si basa su una serie di concessioni specifiche che configurano una forma unica di sovranità, distinta da quella degli Stati sovrani tradizionali e strettamente legata alle disposizioni legali italiane che la regolamentano risente decisamente delle sue posizioni giurisdizionaliste: l'ecclesiasticista siciliano enfatizza il primato della legge e dell'autorità statale nei suoi argomenti, il che si riflette chiaramente nella sua interpretazione della sovranità del pontefice.

Attraverso la legge delle guarentigie, il papa riceve infatti una serie di prerogative e protezioni che gli consentono di operare liberamente nel contesto religioso, ma sempre sotto il controllo e nel rispetto dell'ordinamento giuridico italiano. Muovendo da questa considerazione, Scaduto interpreta le disposizioni della prima parte della legge 214/1871 non come riconoscimento di

---

europa, in *Ius Ecclesiae*, 2, 1999, p. 303 ss.

un potere sovrano preesistente capace di perpetuarsi nel tempo in uno spazio più limitato, ma come creazione – discrezionale e politica – di una forma di sovranità non originaria ma derivata, che serve a integrare l'autorità papale nel sistema giuridico e politico dello Stato italiano.

A questo proposito, Carlo Cardia evidenzia come l'Italia temesse che il riconoscimento internazionale di quest'ultima avrebbe potuto accreditarla come un potenziale rivale politico del Regno d'Italia, particolarmente in un'epoca in cui lo stato liberale cercava di consolidare la sua autorità: così, la condizione di “sovranità dimezzata” non solo portò a compromessi e a meccanismi cerimoniali complicati, ma si rivelò altresì un concetto chiave per comprendere il delicato equilibrio tra il desiderio di indipendenza della Sede Apostolica e le pressioni politiche e ideologiche dell'Italia unitaria<sup>11</sup>.

Come nota Francesco Margiotta Broglio<sup>12</sup>, Francesco Scaduto fu tra i primi a studiare organicamente la legge delle guarentigie, interpretandola come il prodotto di teorie politiche influenzate da idee provenienti dal mondo belga e francese e adattate da figure statali – tra le quali spicca quella del Cavour – al contesto specifico del potere temporale del papa. Questa interpretazione rafforza l'idea del giurista siciliano come sostenitore della necessità di un controllo statale, anche nell'ambito delle relazioni internazionali, sulle attività dei corpi morali e delle persone giuridiche ecclesiastiche: non va infatti dimenticato che Scaduto interpreta la legge delle guarentigie come un equilibrio tra la supremazia dello Stato e la libertà di espressione delle “società intermedia”, come i gruppi religiosi. In questa prospettiva, egli vedeva un superamento del modello individualista che trattava la Chiesa come un'associazione non riconosciuta, avanzando invece l'idea di una società intermedia che richiede una regolamentazione specifica. Questa impostazione sembra riflettere nuovi orientamenti ideologici verso una separazione tra Stato e Chiesa, pur essendo frutto di un compromesso e dell'opportunismo politico dell'epoca: Scaduto ha visto in questa legge un esempio di come le tendenze contraddittorie potessero essere armonizzate per creare un sistema stabile che permettesse allo Stato di mantenere un controllo sull'episcopato, come parte della più ampia architettura legislativa italiana.

---

<sup>11</sup> CARLO CARDIA, *La soggettività internazionale della Santa Sede e i processi di integrazione europea*, cit., p. 303.

<sup>12</sup> FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *I centocinquant'anni della Legge delle Guarentigie*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2021, p. 437.

## 2. *Le radici intellettuali della teoria di Scaduto*

In sintesi, nella prospettiva del diritto internazionale, la teoria di Scaduto segna un momento significativo della storia del diritto ecclesiastico. Secondo il giurista siciliano, la sovranità della Santa Sede non è né assoluta né originaria, ma è frutto di una concessione regolata e limitata dalle leggi italiane; questa interpretazione si scontra con la concezione tradizionale che vede la Santa Sede come un'entità dotata di personalità giuridica internazionale (una visione che tornerà a prevalere dopo il 1929), e che deriva con tutta evidenza dall'idea che la sovranità dello Stato debba godere di supremazia assoluta rispetto a tutte le realtà sociali di carattere confessionale che operano nell'ordinamento internazionale. Per questo motivo, tutti gli enti religiosi, inclusa la Santa Sede, devono ottenere riconoscimento e qualificazione normativa secondo le leggi dello Stato che ne regolano la rilevanza giuridica.

Ciò implica che qualsiasi *status* o riconoscimento internazionale della Santa Sede debba essere valutato e regolato conformemente alle leggi italiane e sotto la supervisione dello Stato. Di conseguenza, le relazioni tra gli enti religiosi e i soggetti di diritto internazionale devono essere governate da principi di diritto pubblico interno, che garantiscono la sovranità statale e delineano, attraverso l'autonomia discrezionale dell'azione governativa, le modalità e gli spazi per la creazione di un sistema di rapporti. Tali rapporti sono definiti all'interno dell'ambito del diritto internazionale tramite un'azione unilaterale del potere pubblico: pertanto, anche se la Santa Sede ha storicamente mantenuto relazioni diplomatiche con una moltitudine di stati, sotto la prospettiva di Scaduto, tali relazioni dovrebbero essere mediate o quantomeno non in contraddizione con la politica estera italiana.

La teoria del giurista siciliano suggerisce inoltre che qualsiasi normativa interna della Santa Sede, come il diritto canonico, avrebbe efficacia solo in quanto riconosciuta dallo Stato italiano: ciò contraddice la tradizionale autonomia normativa della Chiesa cattolica, mettendo in discussione la sua capacità di autogovernarsi senza l'interferenza dello Stato.

La scaturigine intellettuale della teoria di Scaduto è chiara. La formazione del Maestro di Bagheria, come nota Orazio Condorelli<sup>13</sup>, è certamente influenzata dall'opera di Pasquale Villari, autore noto per i suoi studi sulla storia e sulla società italiana, il quale aveva dedicato molta attenzione alla relazione tra progresso sociale e libertà intellettuale. Egli sosteneva l'importanza della separazione tra Chiesa e Stato come mezzo per promuovere una società più

---

<sup>13</sup> ORAZIO CONDORELLI, voce "Scaduto, Francesco", in *Dizionario biografico degli italiani*, Treccani, Roma, XCI, 2018, p. 205 ss.

libera e progressista. Villari era un liberale convinto, che vedeva nel risorgimento italiano non solo un processo di unificazione nazionale, ma anche l'opportunità per l'Italia di riformare la sua struttura sociale e politica, liberandola dall'influenza conservatrice e a volte oppressiva della Chiesa. Villari, essendo un liberale e un intellettuale del risorgimento, ha influenzato l'ecclesiasticista siciliano non solo nella sua visione della separazione tra Chiesa e Stato, ma anche nel suo approccio critico e analitico verso il diritto ecclesiastico. Questa influenza si manifesta nel modo in cui Scaduto enfatizza l'importanza della sovranità statale e la subordinazione della potenza ecclesiastica alla legge civile.

La sfera di influenza di Villari è evidente anche nell'impegno dell'ecclesiasticista per le riforme sociali e politiche, mostrando una continua tensione tra il rispetto delle tradizioni e la necessità di adattarsi alle realtà moderne, una tematica cara a Villari. In questo senso, il documento conferma un legame intellettuale tra i due, dimostrando come l'ecclesiasticista siciliano abbia sviluppato e applicato i principi liberali appresi da Villari nella sua analisi delle relazioni tra la Chiesa Cattolica e lo Stato italiano.

Il legame tra Villari e Scaduto, e la sua natura di scaturigine della teoria sulla sovranità della Santa Sede elaborata dal Maestro di Bagheria trovano una profonda eco nella prolusione palermitana del 1884<sup>14</sup>, dalla quale emerge chiaramente un approccio innovativo e distintivo verso la disciplina del diritto ecclesiastico: questo approccio, come delineato negli studi di Catalano<sup>15</sup> prima e successivamente di Tedeschi<sup>16</sup> e d'Arienzo<sup>17</sup>, riflette l'evoluzione del pensiero dell'illustre autore di cui scriviamo ed il suo impegno nel riformare e modernizzare la dottrina ecclesiasticistica.

Nella prolusione del 1884, Scaduto sostiene un cambiamento radicale nel modo di considerare il diritto ecclesiastico, distaccandosi dal diritto canonico per focalizzarsi su quello che definisce "le leggi del potere civile in materia ecclesiastica". Questo spostamento enfatizza la sovranità dello Stato sulle questioni ecclesiastiche, piuttosto che un approccio che privilegi il diritto divino o l'autonomia canonica: il giurista siciliano propone una visione del diritto ecclesiastico che non sia influenzata da posizioni confessionali, ma che sia radicata nei principi generali del diritto pubblico e nelle leggi statali, delinea-

---

<sup>14</sup> FRANCESCO SCADUTO, *Il concetto moderno del diritto ecclesiastico*, Pedone Lauriel, Palermo, 1885.

<sup>15</sup> GAETANO CATALANO, *La problematica del diritto ecclesiastico ai tempi di Francesco Scaduto*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1, 1965, p. 26 ss. nonché, dello stesso A., *Il contributo di Francesco Scaduto alla nascita e allo sviluppo del diritto ecclesiastico*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1, 1995, p. 845 ss.

<sup>16</sup> MARIO TEDESCHI, *Il diritto ecclesiastico nell'alveo delle discipline pubblicistiche*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2008, p. 471 ss.

<sup>17</sup> MARIA D'ARIENZO, *L'Università di Napoli e la prima cattedra di diritto ecclesiastico in Italia. L'insegnamento di Francesco Scaduto*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2012, p. 280 ss.

ando dunque la sua visione di un “nuovo” diritto ecclesiastico, che insisteva sull’importanza di trattare i diritti di libertà delle Chiese come situazioni giuridiche soggettive derivanti dai principi generali del diritto pubblico nazionale e dalle disposizioni legislative interne agli ordinamenti statuali.

Questa visione era parte di un più ampio processo di riforma e modernizzazione che il giurista siciliano perseguiva, mirando a ridefinire le relazioni tra lo stato e le varie confessioni religiose attraverso il prisma della legge civile, piuttosto che attraverso le leggi ecclesiastiche interne delle diverse confessioni. La sua iniziativa si inseriva in un contesto culturale e accademico che cercava di allontanarsi da un approccio teologico e confessionale per abbracciare una concezione laica e inclusiva del diritto ecclesiastico, riflettendo le tensioni e le sfide di un’epoca di trasformazione nazionale e di consolidamento statale. L’approccio di Scaduto non solo sottolinea la necessità di una riforma metodologica nella didattica del diritto ecclesiastico, ma punta anche a rivalutare e riconfigurare la relazione tra Stato e confessioni all’interno del contesto giuridico e sociale italiano. Con questo, il giurista siciliano si propone di elevare il diritto ecclesiastico a una disciplina autonoma e scientificamente riconosciuta, liberandola dall’influenza delle posizioni teologiche e mettendo in luce la sua importanza sia nel contesto accademico che in quello sociale e politico.

Ciò implica, secondo l’ecclesiasticista siciliano, che qualsiasi riconoscimento in capo alla Santa Sede di una sia pur limitata o peculiare forma di soggettività di diritto internazionale dovrebbe passare attraverso il filtro della legge nazionale italiana: ciò mette in discussione la capacità della Santa Sede di agire con una completa autonomia nelle sue relazioni internazionali, sottolineando la sua dipendenza dalle leggi italiane per determinate forme di sovranità. Ma se – secondo Scaduto – la Santa Sede deve operare sotto i limiti imposti dallo Stato italiano, quest’ultimo dovrebbe essere riconosciuto giuridicamente capace di limitare le relazioni della Sede apostolica con altri Stati e soggetti di diritto internazionale. La capacità della Santa Sede di negoziare trattati, partecipare a organizzazioni internazionali e influenzare le politiche globali potrebbe essere interpretata attraverso il filtro della conformità di tali attività alle leggi italiane, piuttosto che come espressione di una sovranità indipendente.

Questa teoria è confermata da una discussione approfondita tra Arturo Carlo Jemolo e Francesco Scaduto, brillantemente analizzata da Costantino Fabris<sup>18</sup>, riguardante il ruolo e l’influenza del diritto canonico all’interno del sistema giuridico italiano. La trattazione di questa problematica offre spunti significativi per comprendere meglio la posizione di Scaduto in merito al di-

---

<sup>18</sup> COSTANTINO M. FABRIS, *Diritto della Chiesa e diritto dello Stato in un dibattito tra Jemolo e Scaduto sulle pagine di Archivio giuridico*, in *Archivio giuridico*, 1, 2019, p. 143 ss.

ritto internazionale, specificatamente per quanto riguarda lo *status* della Santa Sede, focalizzandosi sul periodo che segue l'abolizione dell'*exequatur* e del *placet* per mezzo della Legge delle Guarentigie del 1871.

Jemolo sostiene che il diritto canonico dovrebbe essere considerato vigente nell'ordinamento italiano tramite un rinvio specifico e non recettizio del diritto positivo statale, al di fuori di ogni ipotesi di placitazione. Come afferma Fabris, «per Jemolo è lo Stato che ha voluto riconoscere al diritto della Chiesa il valore di vero diritto a prescindere dalla natura che ad esso possa essere riconosciuta da un punto di vista teorico»<sup>19</sup>, dal momento che la Chiesa è riconosciuta come un ente morale che, sebbene privo di personalità giuridica di diritto privato tradizionale, detiene una forma di riconoscimento che le conferisce capacità di agire in determinati contesti.

Secondo Jemolo la Chiesa ha il potere di emanare leggi in materie specifiche, soprattutto quelle che riguardano la sua struttura interna e la regolamentazione delle sue attività, possiede un'autorità comprensiva su tutti i suoi membri, permettendo un controllo organizzativo interno ed esercita poteri su varie entità che, pur essendo persone giuridiche distinte, rientrano sotto l'ombrello della sua autorità ecclesiastica.

Scaduto, in contrapposizione a Jemolo, adotta un approccio più statalista. Egli sostiene che, precedentemente alla Legge delle Guarentigie, le norme della Chiesa avevano valore legale solo quando specificamente approvate dallo Stato italiano. Con l'abolizione dell'*exequatur* e del *placet*, queste norme, secondo Scaduto, diventano equiparabili a statuti di un'associazione non riconosciuta, aventi efficacia solo in ambiti che non contrastano con il diritto pubblico italiano. Questo punto di vista enfatizza la supremazia del diritto statale, limitando significativamente il raggio d'azione del diritto canonico a questioni puramente interne alla Chiesa, senza interferenza nelle materie regolate dallo Stato.

Il confronto tra Jemolo e Scaduto evidenzia una tensione fondamentale tra la sovranità statale e l'autonomia ecclesiastica nell'Italia post-unitaria. Il primo propone una modalità di coesistenza tra i due ordinamenti, dove il diritto canonico ha uno spazio definito e riconosciuto all'interno del sistema legale più ampio, purché non in contrasto con le leggi statali. Il secondo, invece, vede questa relazione in termini di subordinazione, dove il diritto canonico non può avere una portata che va oltre le norme di un'associazione privata, a meno che non sia esplicitamente riconosciuto dal diritto statale: la Santa Sede si trova in una posizione di dipendenza giuridica dallo Stato italiano, che de-

---

<sup>19</sup> COSTANTINO M. FABRIS, *Diritto della Chiesa e diritto dello Stato in un dibattito tra Jemolo e Scaduto sulle pagine di Archivio giuridico*, cit., p. 152.

termina non solo le modalità ma anche l'estensione della sua partecipazione nelle questioni internazionali. Questa situazione è ulteriormente complicata dalla mancanza di una sovranità giurisdizionale piena, che limita la sua capacità di agire come un vero stato sovrano, relegando la sua attività a quella di un ente morale con capacità e poteri severamente circoscritti.

La visione di Scaduto, quindi, mette in luce una significativa restrizione della soggettività internazionale della Santa Sede, confinandola entro i limiti imposti dalle leggi e dalle politiche italiane: questo contrasta nettamente con l'approccio di Jemolo, che pur riconoscendo il controllo statale, interpreta la legge come un riconoscimento della capacità normativa della Chiesa, attribuendole una maggiore autonomia e un ruolo più attivo sia a livello nazionale che internazionale.

### *3. Gli studiosi italiani di diritto internazionale davanti alla teoria di Francesco Scaduto*

La teoria di Scaduto si trova ad essere oggetto di profonda considerazione da parte degli studiosi di diritto internazionale che – trovandosi a ragionare dopo il 1870 e prima dei Patti Lateranensi della questione della sovranità della Santa Sede – argomentano le loro idee tenendo l'ecclesiasticista siciliano sempre come punto di riferimento del loro punto di vista, vuoi per criticarlo, vuoi per accoglierne l'impostazione e le conclusioni. Una particolare attenzione alle teorie dello Scaduto si ritrova nell'importante monografia "*Gli Enti collettivi nel diritto internazionale privato con particolare riguardo al diritto di successione*", scritta dall'allora aggiunto giudiziario alla Procura di Udine Prospero Fedozzi, destinato a diventare Ordinario di Diritto internazionale prima a Palermo poi a Genova, ove ricoprirà anche la carica di Rettore<sup>20</sup>. Nella citata monografia il Fedozzi discute ampiamente la distinzione tra sovranità territoriale e personalità giuridica internazionale, sottolineando come la Santa Sede, nonostante non disponga di un territorio, eserciti una forma di sovranità derivante dalle sue prerogative e capacità di interagire a livello internazionale. Questa capacità si manifesta nella negoziazione e firma di trattati internazionali, nel mantenimento di relazioni diplomatiche, e nella partecipazione a organizzazioni internazionali. Fedozzi chiarisce che la legge delle guarentigie è una normativa di diritto pubblico interno italiana, concepita per avere anche effetti esterni, priva della capacità di obbligare internazionalmente altri Stati o di imporre la Santa Sede come membro nella comunità degli Stati, seppur con

---

<sup>20</sup> PROSPERO FEDOZZI, *Gli enti collettivi nel diritto internazionale privato: con speciale riguardo al diritto di successione*, Verona, Drucker, 1897.

una sovranità peculiare. Fedozzi, in realtà, non rifiuta completamente l'idea di una sorta di sovranità atipica proposta da Scaduto, ma critica la vaghezza e la retorica di tale concetto, ritenendo piuttosto la Sede Apostolica come soggetto di diritto internazionale il cui status è sostenuto da una legittimazione storica e da un riconoscimento internazionale basato più sulla sua autorità morale e spirituale che su una sovranità territoriale.

Se dunque Scaduto sottolinea che la sovranità deve essere basata su un territorio per essere riconosciuta nel diritto internazionale, Fedozzi ritiene che la Santa Sede possieda una forma di "sovranità" basata sulla sua storicità e riconoscimento internazionale, non necessariamente legata al territorio.

Fedozzi conclude che la posizione giuridica della Santa Sede è unica e anomala, non facilmente classificabile sotto le categorie tradizionali di sovranità o personalità giuridica. La sua capacità di agire in affari civili e internazionali è, secondo Fedozzi, derivata dalla sua posizione storica e spirituale piuttosto che da un riconoscimento legale formale di sovranità. La sua analisi suggerisce una visione complessa e sfaccettata della Santa Sede nel diritto internazionale, riconoscendo sia le sue capacità uniche sia le sue limitazioni legali e pratiche. È peraltro molto interessante osservare come Fedozzi si appoggi esplicitamente alle teorie di Scaduto per contestare le opinioni di Soderini e Corsi, i quali sostenevano che, nonostante la perdita dei territori a seguito degli eventi del 1870, il papa doveva comunque essere considerato un sovrano territoriale, seppur limitato all'area del Vaticano. Soderini e Corsi fondavano la loro teoria sul presupposto che la sovranità non dipende dall'estensione del territorio, e che i residenti del Vaticano erano titolari di una doppia cittadinanza: come dipendenti o abitanti del Vaticano e come cittadini dell'Italia, dovendo obbedire alle leggi di entrambe le entità.

Si è accennato come il giurista siciliano fosse fortemente critico verso le teorie che sostenevano una sovranità residua del pontefice, sostenendo la loro non conformità alle regole generali del diritto internazionale, evidenziando – unitamente a Fedozzi – che la specificità della Santa Sede richiedeva l'elaborazione di una teoria giuridica più accurata e potenzialmente nuova, che potesse dar conto della sua realtà attuale senza forzare vecchi concetti e schemi non più adattabili al mutato quadro politico e giuridico dell'epoca.

Molto più critico e complesso è il rapporto tra Scaduto e Pasquale Fiore, Ordinario di Diritto internazionale e di diritto privato comparato nell'Università di Napoli, ovvero la stessa del Maestro di Bagheria.

Apparentemente Fiore elabora una teoria piuttosto simile a quella di Scaduto: Fiore sostiene che la Chiesa, come qualsiasi altro ente collettivo, non possiede intrinsecamente la personalità giuridica internazionale che le permetterebbe di detenere diritti patrimoniali autonomi. Tale personalità può essere

conferita solo alla Santa Sede esplicitamente attraverso riconoscimento legale da parte degli Stati sovrani, e questo significa che senza tale riconoscimento, la Chiesa non può essere considerata soggetto di diritto internazionale.

Nella sua opera del 1898 *“Il diritto internazionale codificato”*<sup>21</sup>, Fiore accusa Scaduto di aver distorto questa visione, attribuendogli erroneamente l’affermazione che la Chiesa possa essere considerata – *“jure suo”* – una persona giuridica internazionale strutturalmente e ontologicamente dotata di diritti patrimoniali perfetti. Fiore chiarisce di non aver mai sostenuto tale posizione; piuttosto, evidenzia che la capacità della Chiesa di essere soggetto di diritto internazionale è limitata e non può essere estesa a comprendere una sovranità territoriale o diritti patrimoniali indipendenti.

La *querelle* tra Fiore e Scaduto si focalizza dunque su un punto critico che abbiamo già affrontato in questa relazione: la natura della personalità giuridica della Chiesa nel contesto internazionale. Fiore, nella monografia del 1898, si sforza di correggere quello che percepisce come un grave fraintendimento da parte dell’ecclesiasticista, enfatizzando che il riconoscimento dei diritti internazionali alla Chiesa non trasforma automaticamente l’ente religioso in un corpo morale assimilabile ad uno Stato sovrano con piena sovranità territoriale e diritti patrimoniali.

In realtà, nella sua voce *“Santa Sede”* sul Digesto<sup>22</sup>, Scaduto analizza quanto scritto da Fiore in un’altra opera, ovvero nel capitolo *“Della condizione giuridica internazionale della chiesa e del Papa”* ricompreso nella terza edizione del Trattato di diritto internazionale pubblico edito da UTET nel 1887<sup>23</sup>; dall’analisi del capitolo, il giurista siciliano deduce notevoli differenze tra la sua teoria e quella del Fiore, sostenendo che quest’ultimo afferma che la Chiesa cattolica, a causa della sua struttura e organizzazione, dovrebbe essere riconosciuta come soggetto del diritto internazionale, come *“persona”* dotata di soggettività piena nel consorzio internazionale. In effetti Scaduto sembra aver colto con esattezza quanto argomentato da Fiore nel Trattato del 1897: in tale sede Fiore afferma che la Chiesa cattolica, a causa della sua struttura e organizzazione, dovrebbe essere riconosciuta come soggetto del diritto internazionale, dal momento che essa insiste sul territorio di diversi Stati ed è dotata di un’unica organizzazione e di una gerarchia centralizzata sotto un unico capo, il Pontefice.

Secondo Scaduto, Fiore ammette in tal modo che se un’altra Chiesa dovesse soddisfare questi due criteri, anche essa potrebbe essere riconosciuta come

---

<sup>21</sup> PASQUALE FIORE, *Il diritto internazionale codificato*, Utet, Torino, 1898, spec. p. 82 e p. 89.

<sup>22</sup> Vedi nota 3.

<sup>23</sup> PASQUALE FIORE, *Trattato di diritto internazionale pubblico*, 3 ed., I, Utet, Torino, 1897, p. 462 ss.

persona internazionale. Inoltre Fiore suggerisce, sempre secondo l'ecclesiasticista siciliano, che le garanzie pontificie dovrebbero diventare oggetto di una convenzione internazionale tra le Potenze, limitata alla protezione della libera esistenza e del governo libero nelle sfere spirituali. Tale accordo, secondo Fiore, non dovrebbe riguardare solo l'Italia ma anche altre Potenze, che dovrebbero garantire questi diritti nei loro territori.

Questo riconoscimento dovrebbe essere esteso a qualsiasi altra confessione religiosa che dimostri di avere un carattere universale e internazionale, e comporta – quale corollario – il diritto di esistere liberamente e di autogovernarsi secondo i principi e le esigenze spirituali, tutelati dal diritto internazionale, nonché la possibilità di mantenere relazioni diplomatiche con i Governi attraverso rappresentanti ufficiali.

Per comprendere meglio la *querelle* è importante osservare che Fiore era un paladino dell'approccio realistico: la sua preoccupazione principale era evidentemente quella di inserire la Santa Sede all'interno della comunità internazionale che egli qualificava come "*Magna Civitas*", un'entità parallela agli Stati che raggruppava individui e altri attori, dotata di diritti naturali garantiti dal diritto internazionale e capaci di porsi come un baluardo contro l'arbitrarietà degli Stati e le loro politiche<sup>24</sup>.

Secondo Fiore, questa grande comunità era regolata da una "legge dell'umanità", che si fondava sui principi del diritto naturale. Tale approccio evidenziava il suo impegno verso un ordine giuridico che trascendesse le leggi statali e che fosse radicato in valori universali e morali condivisi, in un certo senso prefigurando l'idea del primato dei diritti umani sull'arbitrio delle politiche nazionali. L'idea che il diritto internazionale dovesse regolare e proteggere simultaneamente i diritti e i doveri degli stati e degli individui si allontanava infatti dalle teorie tradizionali dell'epoca che vedevano gli individui principalmente come oggetti del diritto internazionale, piuttosto che come soggetti attivi con diritti propri.

Sviluppando, come Giuseppe Sperduti, l'idea della soggettività individuale nel diritto internazionale, e invocando un ordine universale e superiore dell'umanità, Fiore non poteva accettare che la questione della sovranità della Santa Sede potesse essere radicata nel principio della sovranità statale, poiché questo approccio, pur riconoscendo una certa autonomia alla Sede Apostolica, insisteva sulla sua subordinazione ai principi del diritto pubblico italiano, influenzando significativamente la comprensione e l'interpretazione del suo *status* internazionale<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Cfr. MIRKO SOSSAI, *Catholicism and the Evolution of International Law Studies in Italy*, in GIULIO BARTOLINI (a cura di), *A history of International law in Italy*, cit., p. 219 ss.

<sup>25</sup> MIRKO SOSSAI, *Catholicism and the Evolution of International Law Studies in Italy*, cit., p. 221.

La risposta di Scaduto a Fiore non si farà attendere. Su “*La Riforma Sociale*” del 1898<sup>26</sup>, Scaduto dimostra che nel 1897 Fiore, esattamente come Corsi, doveva essere ritenuto sostenitore dell’idea che la Santa Sede debba essere riconosciuta come persona morale di diritto internazionale *jure proprio*, ovvero che essa possieda una personalità giuridica internazionale indipendentemente da qualunque riconoscimento esterno: con la differenza che, mentre Corsi attribuiva alla Santa Sede la personalità internazionale basata sulla sua sovranità territoriale sul Colle Vaticano, Fiore rifiutava questa visione, sostenendo che la personalità internazionale della Sede Apostolica non debba necessariamente essere legata alla sovranità su un territorio.

In effetti, nel “Trattato”, Fiore aveva sostenuto che la Santa Sede possedeva il diritto di legazione attiva e passiva *iure proprio*, cioè come un diritto intrinseco, indipendentemente da qualsiasi riconoscimento esterno. Egli vedeva questo come un diritto naturale derivante dalla posizione unica della Santa Sede come autorità spirituale globale: solo un anno dopo, ovvero nel 1898, all’interno del “Diritto Internazionale Codificato”, Fiore sembra ritrattare tale teoria, suggerendo invece che il riconoscimento del suddetto diritto dovesse dipendere dal riconoscimento degli altri Stati.

Scaduto critica Fiore per ciò che egli percepisce come un mutamento di pensiero motivato più dalle critiche subite che da un rigoroso ragionamento giuridico: se all’interno del “Trattato” dell’internazionalista napoletano l’ecclesiasticista trova una base logica robusta per giustificare il riconoscimento di un diritto di legazione attiva indipendente per la Santa Sede – fondato sullo *status* peculiare e sulla sua autorità morale e spirituale di quest’ultima – nel “Diritto internazionale codificato” lo Scaduto nota invece un tentativo di conformarsi a pressioni o critiche esterne piuttosto che ad un’evoluzione del pensiero giuridico. La capacità della Santa Sede di mantenere relazioni diplomatiche attive è infatti fondamentale per il suo ruolo nel mondo come *leader* spirituale con influenze che vanno oltre il confine religioso, entrando in campo politico e sociale.

#### 4. *Gli studiosi francesi di diritto internazionale davanti alla teoria di Francesco Scaduto*

Se guardiamo Oltralpe, scopriamo che le idee di Francesco Scaduto circolano ai livelli più alti del dibattito dottrinale. Raoul Bompard, Joseph Imbart

---

<sup>26</sup> FRANCESCO SCADUTO, *Riconoscimento degli enti morali stranieri e personalità di diritto internazionale*, in *La Riforma Sociale*, 8, 1898, p. 442 ss.

Latour e Alexandre Merignhac non si limitano a citare Guarentigie pontificie e Il diritto ecclesiastico vigente in Italia, ma danno a tali opere uno spazio rimarchevole nelle loro trattazioni, confrontandosi con le teorie dell'ecclesiasticista italiano, il quale – peraltro – era stato a Parigi nella seconda metà del 1883 ove aveva avuto occasione di perfezionare i suoi studi<sup>27</sup>.

Bompard menziona brevemente Scaduto in relazione alla concettualizzazione della “libertà di posizione economica” del papa, ai sensi dell'articolo 4 della Legge delle Guarentigie del 1871. Bompard segue il giurista siciliano nell'utilizzare questa espressione per sottolineare che al pontefice doveva essere garantita una forma di indipendenza economica dopo la perdita del potere temporale, seguita all'annessione di Roma e dello Stato Pontificio al Regno d'Italia<sup>28</sup>.

Bompard sembra enfatizzare che questa dote – determinata in base all'ultimo bilancio pontificio, escludendo le spese relative al governo temporale ma mantenendo quelle per la rappresentanza all'estero – garantisce alla Santa Sede un'autonomia economica sufficiente per assolvere ai suoi compiti e responsabilità internazionali senza dipendere dal governo italiano e riflette una comprensione dell'importanza della stabilità economica per la Santa Sede. Essa nasce in altre parole dalla convinzione politica che fosse vitale assicurare che il pontefice potesse operare in modo indipendente e adeguato alle sue responsabilità spirituali e diplomatiche globali: questa “libertà di posizione economica” era quindi intesa – sia ad avviso di Scaduto che di Bompard – non solo come un mezzo per garantire il sostentamento del Vescovo di Roma, ma anche per preservare l'influenza e la dignità del ruolo papale nel contesto internazionale. Il Maestro di Bagheria, in effetti, sottolinea l'importanza di garantire al pontefice la capacità di sostenere non solo se stesso ma anche l'apparato organizzativo che supporta le sue funzioni spirituali globali, attraverso una somma che non va interpretata solo come un supporto materiale, ma come un mezzo per preservare l'indipendenza e l'autorità spirituale del papa nel contesto internazionale. Nello stesso tempo, la natura beneficiaria della dotazione era strategicamente strutturata per costruire un nuovo paradigma nelle relazioni tra la Chiesa e lo Stato italiano, riflettendo un delicato equilibrio tra rispetto per l'autorità spirituale e le necessità politiche dello stato nazionale.

Contro questa teoria si scaglia Imbart Latour, il quale critica la teoria di Scaduto sostenendo che essa riduce la figura del papa a quella di un mero beneficiario di un sostegno statale, piuttosto che riconoscerlo come un *leader* spirituale sovrano. Imbart Latour sostiene che trattare la dotazione del

---

<sup>27</sup> ORAZIO CONDORELLI, voce “Scaduto, Francesco”, in *Dizionario biografico degli italiani*, cit.

<sup>28</sup> RAOUL BOMPARD, *Le Pape et le droit des gents*, A. Rousseau, Parigi, 1888, p. 210 ss.

papa come un normale trattamento finanziario è incompatibile con la dignità e l'autorità indipendente della Santa Sede, compromettendo l'indipendenza spirituale e politica di quest'ultima. Imbart Latour sostiene che ammettere la natura beneficiaria della dotazione, equivale a vincolare il pontefice alle decisioni finanziarie e politiche dello stato italiano, potenzialmente limitando la libertà di azione della Santa Sede all'interno della comunità internazionale<sup>29</sup>.

Quanto a Mérignhac<sup>30</sup>, questi – esattamente come Scaduto – ammette che la legge delle guarentigie conferisce al pontefice una forma di sovranità: come l'ecclesiasticista siciliano, egli descrive tale sovranità come una sovranità atipica, circoscritta e definita specificamente dalla legge italiana, la quale si sostanzia in un riconoscimento di privilegi ed è limitata entro i confini specificati dalla legislazione italiana, senza estendere le prerogative tradizionalmente associate alla sovranità di uno Stato. Certo, se lo Scaduto mette in luce la peculiarità della legge delle guarentigie come atto che stabilisce una nuova forma di sovranità, Mérignhac enfatizza invece il fatto che essa rappresenti una misura che, pur riconoscendo certi privilegi, non eleva significativamente la condizione giuridica del papa ad un status sovrano nel contesto internazionale. Questa distinzione riflette approcci diversi nel considerare il diritto internazionale e il diritto interno, con Scaduto che accentua l'unicità della soluzione italiana e Mérignhac che ne critica la portata e l'efficacia.

## 5. Conclusioni

Molta acqua è passata sotto i ponti dai tempi della *querelle* Fiore – Scaduto e del dialogo intellettuale tra quest'ultimo e gli internazionalisti francesi. Oggi nessuno mette più in dubbio non solo il fatto che la Santa Sede goda a titolo originario di soggettività giuridica internazionale, ma anche la continuità storica di tale soggettività a prescindere dalla *debellatio* del 1870.

L'argomento storico sottolinea come il papato abbia avuto un ruolo cruciale nel periodo in cui si stavano gettando le basi del diritto internazionale moderno, agendo come un'autorità capace di mediare e risolvere conflitti tra regni e imperi: questa capacità non derivava dalla sovranità territoriale dello Stato della Chiesa, ma dalla posizione spirituale e morale del pontefice. Anche quando la Santa Sede ha subito diverse usurpazioni del suo potere temporale, come duran-

---

<sup>29</sup> JOSEPH IMBART LATOUR, *La Papauté en droit international*, Durand et Pedone-Lauriel, Parigi, 1893, p. 156 ss.

<sup>30</sup> ALEXANDRE MÉRIGNHAC, *Traité de droit public international. Le droit de la paix*, II, F. Pinchon et Durand-Auzias, Parigi, 1907, p. 143 ss.

te la presa di Roma e la fine dello Stato pontificio, la convinzione diffusa era che il potere temporale fosse un attributo accidentale e non essenziale del pontefice: la vera forza della Sede Apostolica risiedeva nella sua *leadership* spirituale, che era vista come il vero fondamento del suo potere e della sua influenza, sia religiosa che politica. La percezione del potere temporale come secondario ha rafforzato l'idea che il papato avesse un ruolo e uno *status* internazionale indipendenti dal controllo territoriale: questo concetto è stato ulteriormente confermato dalla capacità del pontefice di influenzare gli affari europei e internazionali attraverso missioni diplomatiche, negoziazioni di pace e partecipazioni a congressi internazionali. Tale visione ha trovato una solida conferma con il Trattato del Laterano, che ha sancito la soggettività internazionale della Santa Sede attraverso la creazione di uno Stato-patrimonio del Pontefice.

Lo Stato della Città del Vaticano nasce, come è ben noto, per espressa previsione dell'art. 3 del Trattato del Laterano, sottoscritto dall'Italia e dalla Santa Sede l'11 febbraio 1929 e ratificato dalle stesse parti il 7 giugno dello stesso anno. Con tale strumento giuridico il Regno d'Italia (poi Repubblica Italiana) si è impegnato a riconoscere alla Santa Sede la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana su una parte della città di Roma (con un particolare regime previsto per la piazza di San Pietro), nonché la sovranità e la giurisdizione esclusiva sulla suddetta parte, astenendosi da ogni ingerenza (art. 4).

Il Trattato del Laterano tra Regno d'Italia e la Santa Sede fu uno dei tre strumenti – oltre al Trattato ci furono il Concordato e la Convenzione finanziaria – resi esecutivi con la legge 27 maggio 1929, n.810, con il quali venne definitivamente segnata la fine della «questione romana».

Lo Stato della Città del Vaticano, per sua natura costituzionale, si configura come una monarchia assoluta elettiva, nella quale il Sommo Pontefice, suprema guida della Chiesa cattolica, è dichiarato “Sovrano” con pieni poteri legislativi, esecutivi e giudiziari. Questo Stato enclave, completamente circondato dal territorio italiano, è qualificato come “territorio neutrale” e “inviolabile” dal comma 2 dell'art. 24 del Trattato. La sua istituzione è finalizzata a garantire alla Santa Sede “l'assoluta e visibile indipendenza” e una “sovranità indiscutibile anche a livello internazionale”, come indicato nel preambolo del Trattato, con una funzione strumentale rispetto alla missione della Santa Sede. Quest'ultima, infatti, possiede piena proprietà e assoluta potestà esclusiva sul Colle Vaticano e le sue pertinenze.

Tra la Città del Vaticano e la Santa Sede esiste una vera e propria unione reale, che coinvolge due entità dotate di personalità giuridica di diritto internazionale; sarà la Santa Sede a decidere, di volta in volta, quale dei due soggetti dell'unione agirà nell'ambito dell'ordinamento internazionale.

La Santa Sede stipula non solo accordi bilaterali, ma è anche parte di importanti trattati multilaterali, come le Convenzioni di Ginevra, le Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, e quella sul diritto dei trattati. Ha inoltre lo status di osservatore presso le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, partecipa come membro a pieno titolo in alcune di esse, ed esercita il diritto di legazione attiva e passiva. I nunzi pontifici sono trattati a livello internazionale in modo paragonabile agli ambasciatori; questi fatti evidenziano che la personalità giuridica internazionale della Santa Sede è riconosciuta e consolidata nella pratica internazionale, riflettendo una regola consuetudinaria derivante da una rete di riconoscimenti internazionali e dalla sua attiva partecipazione alla vita giuridica internazionale.

Cosa dunque è stato delle teorie di Scaduto? Di certo hanno avuto e continuano ad avere un ruolo importante nel dibattito contemporaneo il suo realismo giuridico e la sua accettazione delle prassi internazionali che riconoscono la Santa Sede come un soggetto di diritto internazionale, nonostante la mancanza di sovranità territoriale completa. Anche il fatto che la dottrina dominante abbia accettato che la personalità giuridica internazionale della Santa Sede deriva, tra l'altro, dalla sua dimensione storica e dalla legittimazione internazionale, più che dalla sovranità territoriale, segna certamente un punto a favore delle idee del Maestro di Bagheria. Più complesso invece comprendere come Scaduto rilesse nel prima dei Patti Lateranensi la sua teoria che vedeva – attraverso la legge delle Guarentigie – l'istituzione di una sovranità unica e peculiare disposta a favore del Papa, limitata entro i confini imposti dalla legislazione italiana, piuttosto che una sovranità comparabile a quella degli Stati.

Di certo possiamo dire che egli, ormai Senatore, nel 1929 votò – non sappiamo quanto convintamente – a favore dei Patti Lateranensi, così segnando una pesante rottura con la sua teoria della sovranità derivata<sup>31</sup>. Quanto invece alle “*Lezioni sulla nuova legislazione concordataria*” del 1930-31, edite da Fantappiè<sup>32</sup>, Scaduto ricostruisce le vicende della *debellatio* ponendo l'accento sul ragionamento storico-politico dietro la rinuncia allo Stato Pontificio da parte della Santa Sede, la quale – a suo avviso – mirava con il sacrificio a ottenere una legislazione più favorevole alla Chiesa, anche da un punto di

---

<sup>31</sup> Cfr. FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Presentazione del volume di I.C. Ibán, “En los orígenes del Derecho Eclesiástico. La prolucción panormitana de Francesco Scaduto”*, in SALVATORE BORDONALI (a cura di), *Il contributo di Francesco Scaduto alla scienza giuridica*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 118 ss.

<sup>32</sup> FRANCESCO SCADUTO, *Diritto ecclesiastico [Lezioni sulla nuova legislazione concordataria tenute nell'Università di Roma per l'anno accademico 1930-31]*, in CARLO FANTAPPIÈ, *Francesco Scaduto e il Concordato Lateranense. Dalla polemica di «Ignotus» sul monopolio nella formazione dei giovani alle lezioni universitarie inedite del 1930-1931*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 1995, pp. 307-341 (spec. p. 338).

vista del diritto internazionale. Questo passaggio non solo segnala la costituzione dello Stato della Città del Vaticano come elemento fondamentale della proiezione internazionale della Santa Sede, ma introduce anche il concetto del Concordato come strumento giuridico essenziale per il raggiungimento delle finalità di quest'ultima. La natura giuridica del Concordato, se di diritto internazionale o meno, è indicata come una questione ancora aperta alla discussione scientifica.

Inoltre, nella lezione VI, Scaduto si addentra nelle modificazioni della diplomazia pontificia a seguito dei Patti Lateranensi durante il periodo tra la perdita dello Stato Pontificio e la firma dei Patti Lateranensi, i nunzi pontifici all'estero non erano considerati rappresentanti di un sovrano. Con la nascita dello Stato della Città del Vaticano, questa situazione cambia radicalmente, restituendo ai nunzi il ruolo di rappresentanti del pontefice non solo come figura religiosa, ma anche come sovrano di uno Stato.

Vi è però una prospettiva diversa da prendere davvero sul serio per rileggere l'opera di Scaduto.

Si è detto che, nel suo approccio giurisdizionalista, l'ecclesiasticista siciliano interpreta la legge delle guarentigie del 1871 non come un riconoscimento di una sovranità pontificia preesistente, ma come il risultato di una raffinata costruzione politico-giuridica, concepita per bilanciare due esigenze fondamentali e, in apparenza, inconciliabili: da un lato, la salvaguardia della libertà della Chiesa cattolica nel perseguimento delle sue finalità spirituali; dall'altro, la tutela della supremazia dello Stato italiano nell'ambito delle relazioni giuridiche e politiche. In questa prospettiva, la sovranità attribuita alla Santa Sede assume i tratti di una "sovranità sui generis," non originaria ma derivata, circoscritta nei suoi contorni giuridici e regolata dalle disposizioni normative statali.

Mario Ricca<sup>33</sup> evidenzia come, nell'analisi di Scaduto sulla legge delle guarentigie, emerga che la convergenza tra morale statale e morale cattolica fosse ritenuta fondamentale per legittimare, anche sul piano pratico, la scelta politica di attribuire alla Chiesa cattolica una posizione di privilegio. Tuttavia, questa "continuità semantica," pur offrendo una stabilità immediata, tradisce una visione conservatrice e poco propensa a riconoscere uguale libertà a culti o tradizioni religiose minoritarie: lo stesso Scaduto, nel suo manuale di diritto

---

<sup>33</sup> MARIO RICCA, *UN DIRITTO DELLE RELIGIONI 'NON ECCLESIASTICO'*. *Ecologia sociale contemporanea e retrospettiva obsolescenza della formula 'diritto ecclesiastico dello Stato'*, in [https://www.researchgate.net/publication/384880074\\_UN\\_DIRITTO DELLE RELIGIONI 'NON ECCLESIASTICO' Ecologia sociale contemporanea e retrospettiva obsolescenza della formula 'diritto ecclesiastico dello Stato'](https://www.researchgate.net/publication/384880074_UN_DIRITTO DELLE RELIGIONI 'NON ECCLESIASTICO' Ecologia sociale contemporanea e retrospettiva obsolescenza della formula 'diritto ecclesiastico dello Stato'), spec. p. 16 ss.

ecclesiastico, manifesta una diffidenza verso le nuove formazioni religiose e un'aperta ostilità verso culti come quello "mormone" o "maomettano," ritenuti incompatibili con l'ordinamento italiano, e questo atteggiamento, lungi dal rappresentare una tensione emancipatrice verso una laicità aperta, rivela il carattere proto-liberale ma intrinsecamente conservatore del suo pensiero.

In questa prospettiva, il legame tra Stato e Chiesa, così centrale nella visione di Scaduto, si trasforma in un limite strutturale che preclude ogni apertura verso una concezione del diritto secolare autenticamente interculturale: le sue teorie, pur rappresentative di una stagione storica e intellettuale specifica, appaiono oggi come un monito rispetto ai rischi di un'etnocentricità giuridica che, pur nascondendosi dietro la neutralità dello Stato, perpetua esclusioni e contraddizioni. L'eredità culturale dell'ecclesiasticista siciliano, quindi, può essere riletta non solo come un elemento critico del passato, ma anche come un punto di partenza per interrogarsi sulle possibilità di un diritto che sappia realmente dialogare con le differenze, superando il conservatorismo implicito che troppo spesso caratterizza le dinamiche del rapporto tra Stato e religione: se da un lato le sue idee rispecchiano i limiti di una cultura giuridica ancora fortemente etnocentrica e ancorata alla tradizione occidentale, dall'altro lato esse offrono spunti di riflessione sulla resilienza delle categorie teologico-morali e sulla loro influenza nel linguaggio giuridico secolare.

In questo senso, Scaduto non va giudicato esclusivamente per le lacune del suo pensiero rispetto alle esigenze di universalismo del presente, ma piuttosto valorizzato per il suo contributo nell'articolare i confini tra Stato e Chiesa in un'epoca di profonde trasformazioni; le sue teorie, pur radicate nel contesto culturale dell'Italia del primo Novecento, possono essere lette come un punto di partenza per una riflessione critica più ampia, volta a superare le contraddizioni tra tradizione e modernità, tra particolarismo culturale e universalismo giuridico. È in questa luce che l'eredità di Scaduto merita di essere rivalutata, non come un punto di arrivo, ma come un passaggio fondamentale nella complessa evoluzione del rapporto tra diritto secolare e categorie religiose: se si accoglie questa prospettiva l'ecclesiasticista siciliano continuerà a rimanere un punto di riferimento per tutti gli studiosi di diritto e religione, così confermando un'autorevolezza scientifica destinata, come dimostra l'odierna giornata di studi, a non tramontare.